

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI

CAPITOLO I

USI BANCARI

Operazioni di credito documentario (artt. 1527 e 1530 Cod. Civ.)

Gli Istituti ed Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle « Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari » accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

Art. 1

Contro documenti (art. 1528 Codice Civile)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di Credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di Credito incaricata, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 2

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di Credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Codice Civile)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di Credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 3

Interesse di conto corrente (misura non pattuita)

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di Credito conteggiano gli interessi secondo le condizioni praticate sulla piazza.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

Art. 4

Obblighi degli Istituti ed Aziende di Credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° - Codice Civile)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di Credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di Credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto od Azienda di Credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 5

Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto o Azienda di Credito (misura del compenso - art. 1838 comma 3° - Codice Civile)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di Credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli

accordi interbancari.

Art. 6

Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Codice Civile)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 7

Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di Credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

Art. 8

Chiusura del conto corrente e interesse composto

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) PER I CONTI E DEPOSITI NON VINCOLATI, l'interesse semplice maturato annualmente;

- b) PER I CONTI E DEPOSITI VINCOLATI, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) PER I CONTI CORRENTI, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 9

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di Credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 10

Fondo (o somme) a disposizione - Significato bancario

Le espressioni « fondi a disposizione » o « somme a disposizione » stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 11

Accredito in conto « Salvo buon fine »

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di Credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decor-

renza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di Credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di Credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 12

Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di Credito (art. 1856 Codice Civile)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di Credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 13

Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia (art. 1850 Codice Civile)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di Credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine non inferiore a cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di Credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 14

Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Codice Civile)

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di

mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di Credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

Nella provincia di Trapani gli Istituti Bancari usano non percepire interessi di mora sulle rate scadute, qualora le stesse vengano pagate entro il termine di giorni cinque dalla scadenza.

CAPITOLO II

USI DELLE ASSICURAZIONI

(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO III

USI DELLE BORSE VALORI

(Non esistono più)